

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri e C. 2095 Bobba (*Seguito dell'esame e rinvio*) 119

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. Nuovo testo C. 348 Cenni e abb. (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 121

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Nuovo testo C. 1658 Zampa (Parere alla I Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 123

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 127

SEDE LEGISLATIVA:

Istituzione del « Giorno del dono ». C. 2422, approvata dal Senato (*Discussione e rinvio*) 124

ALLEGATO 2 (*Nuovo testo della proposta di legge adottato come testo base*) 129

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu e C. 2578 Binetti 126

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano 126

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 11.10.

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.

C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri e C. 2095 Bobba. (*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 ottobre 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione prosegue l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2617, « Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale » e delle proposte di legge abbinate nn. 2071 e 2095.

Ricorda che nella seduta odierna proseguirà il dibattito.

Giulia DI VITA (M5S) esprime perplessità sull'utilizzo dello strumento della delega legislativa anche in ragione della vaghezza dei criteri individuati che, a suo avviso, non tengono conto della complessità della materia da trattare. Manifesta, pertanto, la sua preferenza per un pieno utilizzo dell'iniziativa legislativa del Parlamento.

Invita il Governo e i colleghi della maggioranza ad evitare di esercitare pressioni al fine di procedere ad un esame rapido del provvedimento alla luce della complessità della materia e dei diversi interessi in gioco. Osserva in proposito che anche all'interno della Commissione sono rappresentate importanti realtà del terzo settore ed è quindi opportuno delineare una linea di confine tra l'essere rappresentanti legittimi di determinati interessi ed essere portatori di un conflitto di interessi. Sottolinea che il suo gruppo presta particolare attenzione alle esigenze degli utenti.

Entrando nel merito del provvedimento, rileva l'assenza di norme efficaci per prevenire illeciti e forme di corruzione. Richiamando l'esperienza della sua regione di provenienza, osserva che in Sicilia l'associazionismo ha in molti casi legami impropri con il mondo politico mentre realtà che potrebbero rappresentare un esempio da seguire incontrano molte difficoltà nella loro attività. Invita, pertanto, a considerare l'estensione della normativa anticorruzione al terzo settore e ad immaginare forme innovative di intervento.

In sintonia con quanto espresso da numerosi colleghi, ritiene improprio l'inserimento nel testo in esame di un articolo sul servizio civile universale, osservando che tale strumento rappresenta spesso un'occasione di abusi nei confronti di chi vi presta servizio. Si riserva di intervenire nel prosieguo del esame per esprimere proposte di modifica puntuali.

Marialucia LOREFICE (M5S), nel concordare con i contenuti dell'intervento della collega Di Vita, sottolinea che, anche per la sua esperienza nel territorio in cui

vive, il terzo settore è spesso caratterizzato da irregolarità ed abusi. Per ciò che attiene al seguito dell'esame in Commissione, suggerisce di procedere anche all'audizione di soggetti con disabilità e dei loro familiari per comprendere le difficoltà che incontrano nel ricevere assistenza.

Si associa ai rilievi espressi dagli altri deputati del suo gruppo sull'inopportunità dell'utilizzo della delega legislativa e sulla necessità di un approfondimento sul testo in esame evitando pressioni per un esame in tempi ristretti.

Passando ai contenuti del disegno di legge, manifesta forti perplessità sull'efficacia del riordino normativo che si vorrebbe introdurre e critica quella che appare un'eccessiva apertura del terzo settore alle logiche di mercato. Si associa ai rilievi sull'inserimento di una disposizione sul servizio civile, ribadendo che tale strumento rischia di essere snaturato trascurando la natura solidaristica per creare una valvola di sfogo per la disoccupazione giovanile.

In conclusione, chiede chiarimenti al rappresentante del Governo circa la possibilità di implementare le disposizioni che si vogliono adottare senza stanziare risorse aggiuntive ed auspica che la Commissione possa svolgere un lavoro condiviso che tenga conto anche dei bisogni degli utenti dei servizi prestati dal terzo settore.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, osserva che i lavori della Commissione si stanno svolgendo senza alcuna compressione dei tempi di esame e che il dibattito in corso vede una ampia partecipazione rispetto alla quale esprime il suo apprezzamento.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), dopo aver espresso il suo apprezzamento per le valutazioni illustrate nella relazione della collega Lenzi, intende svolgere solo alcune brevi considerazioni, volte principalmente a creare i presupposti per una posizione condivisa e a evitare da parte di alcuni l'assunzione di posizioni preconcette.

Nel dare atto al Governo di aver presentato un disegno di legge di grande

importanza in una materia che necessitava da tempo di un riordino legislativo, essendo cresciuta in modo rilevante ma anche disorganico, osserva come lo strumento della delega legislativa appaia assolutamente adeguato proprio in considerazione del complesso sviluppo del terzo settore che interessa tutto il Paese e non solo le regioni che vantano una tradizione in materia più risalente nel tempo.

Ritiene quindi che la delega rappresenti una opportunità per difendere al meglio la cultura del volontariato e nel contempo procedere ad una sua modernizzazione anche al fine di armonizzare la normativa italiana con quella europea.

Infine, rivolto a coloro che sono intervenuti nel dibattito rappresentando il terzo settore come un coacervo di associazioni a delinquere, auspica che la necessità indiscussa di porre regole certe e rigorose non porti a giudizi sprezzanti su un settore basato sulla cultura della solidarietà e del mutuo soccorso che va invece valorizzata. Per altro verso, laddove sussista il rischio di infiltrazioni criminali certamente più frequenti nel Mezzogiorno sarà necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Gian Luigi GIGLI (PI) sottolinea che il riordino del terzo settore può rappresentare un elemento qualificante dei lavori della Commissione nella presente legislatura, osservando che il mondo del non *profit* costituisce una sorta di spina dorsale del Paese ed offre anche importanti opportunità di crescita economica. Nell'esprimere la sua stima per la realtà del volontariato nel suo complesso, ricorda che nel terzo settore sono presenti anche esperienze sconcertanti e che il provvedimento in esame deve rappresentare un'occasione per prendere le distanze da tali fenomeni. Richiama in proposito recenti eventi accaduti nel suo collegio, il Friuli Venezia Giulia, come le inchieste sull'uso improprio di associazioni culturali per scopi elettorali e la messa in liquidazione di una importante realtà della cooperazione. Ribadisce quindi l'importanza di contrastare gli abusi e di evitare che le

cooperative siano trasformate in attività imprenditoriali che beneficiano di una fiscalità di vantaggio.

Infine, chiede chiarimenti al rappresentante del Governo sui limiti che si intendono porre alla ripartizione degli utili delle imprese sociali prevista dall'articolo 4 ed invita ad approfondire la proposta dei *voucher* sociali che giudica utile a contrastare la costituzione di realtà associative al solo scopo di utilizzare risorse pubbliche.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, in considerazione delle esigenze espresse dalla relatrice sul provvedimento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.

Nuovo testo C. 348 Cenni e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione è oggi convocata, in sede consultiva, sul nuovo testo della proposta di legge C. 348 Cenni e abb. « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare », per il parere alla XIII Commissione (Agricoltura).

Dà, quindi, la parola, al relatore, on. Becattini, per lo svolgimento della relazione.

Lorenzo BECATTINI (PD), *relatore*, fa presente che il testo unificato su cui la

Commissione è chiamata ad esprimere un parere sugli aspetti di competenza alla XIII Commissione (Agricoltura) reca disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria. In proposito, ricorda che la tutela della biodiversità nel settore agricolo – uno dei capitoli della strategia nazionale per la biodiversità – risponde all'esigenza, sempre più sentita negli ultimi anni, di conciliare un'agricoltura produttiva con la tutela degli ecosistemi, mantenendo la complessità e la ricchezza genetica delle specie agricole, anche considerato il ruolo fondamentale che la biodiversità agraria ha nel garantire la salute e la sicurezza alimentare delle popolazioni.

A tal fine, il testo in esame, in linea con la Convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, al Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, con il Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e con le linee guida nazionale per conservazione *in situ*, *on farm* ed *ex situ* della biodiversità vegetale, è volto a stabilire i principi per l'istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. Tale tutela è perseguita anche attraverso la tutela del territorio rurale, contribuendo a preservare il territorio da fenomeni di inquinamento genetico e di perdita del patrimonio genetico. Per tali finalità l'articolo 1 istituisce un sistema nazionale di tutela e conservazione della biodiversità costituito in particolare da una Anagrafe nazionale della biodiversità – disciplinata dettagliatamente al successivo articolo 3 –, da una rete nazionale della biodiversità di cui all'articolo 4, dal Portale nazionale della biodiversità agraria e alimentare di cui all'articolo 5 e dal Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare di cui all'articolo 8.

Fa presente, poi, che l'articolo 2 definisce « le risorse genetiche » e in particolare quelle locali, « gli agricoltori custodi » e gli « allevatori custodi » ovvero coloro che si impegnano, rispettivamente, nella

conservazione *on farm* e *in situ* delle risorse genetiche a rischio di estinzione e nella conservazione *on farm* e *in situ* di risorse genetiche animali locali a rischio di estinzione.

Come ha già accennato l'articolo 3 è dedicato all'anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare, istituita presso il Ministero delle politiche agricole, e il successivo articolo 4 alla Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare, composta dalle strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione *ex situ* del germoplasma e dagli agricoltori e allevatori custodi.

Ricorda, quindi, che l'articolo 5 istituisce presso il Ministero delle politiche agricole il Portale nazionale della biodiversità agraria e alimentare, al fine di costituire un sistema di banche dati delle risorse genetiche locali e a consentire il monitoraggio dello stato di conservazione della biodiversità agraria.

L'articolo 6 concerne la conservazione *in situ*, *on farm* ed *ex situ*, mentre il successivo articolo 7 prevede l'aggiornamento del Piano nazionale sulla biodiversità e delle linee guida nazionali da parte del Ministero delle politiche agricole d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 8, come ha già detto, riguarda l'istituzione del Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare presso il Ministero delle politiche agricole, di cui si disciplina la composizione e i compiti ad esso spettanti.

Rileva, poi, che i successivi articoli sono dedicati alla tutela delle varietà vegetali iscritte all'Anagrafe e dei prodotti agroalimentari tutelati da marchi (articolo 9), al Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare (articolo 10), alla commercializzazione di sementi di varietà da conservazione (articolo 11) e alla istituzione di itinerari della biodiversità agraria e alimentare (articolo 12).

Per quanto di competenza segnala che l'articolo 13, nel prevedere che il Ministero delle politiche agricole, le regioni e le province autonome, promuovono l'istituzione di comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare definisce tali

comunità come ambiti locali derivanti da accordi tra agricoltori locali, gruppi di acquisto solidale, istituti scolastici e universitari, mense scolastiche, centri di ricerca, esercizi di ristorazione, nonché ospedali.

L'articolo 14 istituisce la giornata della biodiversità agraria e alimentare da celebrarsi il 22 maggio, mentre l'articolo 15 che prevede interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare che si attuano attraverso il piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) e che si sostanziano principalmente in interventi finalizzati al recupero di pratiche corrette relativamente all'alimentazione umana e all'alimentazione animale con prodotti non geneticamente modificati e al risparmio idrico.

Fa presente, infine, che le disposizioni attuative e finanziarie sono contenute negli articoli 16 e 17.

Nella realtà si potrebbero fare molti esempi concreti di come, pur in assenza di una disciplina normativa, si sono innescati processi di tutela e valorizzazione delle biodiversità agrarie, mediante anche il protagonismo di agricoltori custodi. Valga per tutti il ritrovamento in Toscana di un seme che si pensava perduto: il fagiolo zolfino. Si tratta di un prodotto che veniva coltivato all'inizio del '900 dalle popolazioni rurali di una certa parte della regione e che poi era quasi andato perduto. Grazie alla tenacia di un agricoltore che con pazienza ha recuperato alcuni semi, li ha migliorati geneticamente, testandone anche le caratteristiche organolettiche per la coltivazione, oggi il prodotto è apprezzato e ha conquistato mercati interessati. E il fatto che l'Università abbia nominato quell'agricoltore custode del germoplasma è la conclusione naturale di un processo che, nato spontaneamente, deve trovare l'attenzione delle istituzioni anche attraverso la proposta di legge che stiamo esaminando.

In conclusione, segnala che il testo illustrato, pur non contenendo norme che investono nello specifico materie di com-

petenza della Commissione affari sociali, tuttavia – nel prevedere e disciplinare interventi a tutela della biodiversità agraria e alimentare – dal punto di vista delle finalità generali riguarda la tutela della salute e la prevenzione di determinate patologie, collegandosi a profili generali di sicurezza alimentare.

Preannuncia, pertanto, una proposta di parere favorevole.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro, chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

Nuovo testo C. 1658 Zampa.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 ottobre 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione è oggi convocata, in sede consultiva, per il seguito dell'esame del nuovo testo della proposta di legge C. 1658 Zampa: « Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati », per il parere alla I Commissione (Affari costituzionali).

Ricorda, altresì, che nella seduta precedente la relatrice ha svolto la relazione. Nella seduta odierna proseguirà il dibattito e poi l'illustrazione della proposta di parere da parte della relatrice.

Paolo BENI (PD) giudica opportuno il provvedimento in esame in quanto viene incontro alle esigenze connesse all'arrivo di minori non accompagnati nel nostro Paese. Sottolinea in proposito che la notevole presenza di minori tra coloro che

arrivano via mare dalla sponda sud del Mediterraneo rappresenta una questione che va distinta dal problema generale in ragione della delicatezza dei profili investiti. Osserva infatti che accanto alla tutela di diritti fondamentali prevista da convenzioni internazionali si pone il rischio di dispersione dei minori e del conseguente probabile sfruttamento da parte della criminalità organizzata.

Passando al contenuto della proposta di legge in esame, richiama l'attenzione su alcuni punti qualificanti quali il servizio dedicato di prima accoglienza (articolo 4), la promozione dell'affidamento familiare (articolo 8), l'inserimento dei minori nel sistema SPRAR (articolo 13). Sottolinea la necessità di superare l'attuale situazione di frammentazione che in molti casi lascia soli i comuni coinvolti. Pur riconoscendo l'opportunità di un'attività di coordinamento da parte del Ministero dell'interno, osserva che il testo appare suscettibile di alcuni miglioramenti nella distribuzione delle competenze.

In conclusione, invita il Governo a mettere a disposizione con continuità le risorse necessarie ad assicurare la concreta attuazione delle politiche di accoglienza sul territorio.

Matteo MANTERO (M5S) dichiara di condividere il contenuto della proposta, ricordando che è stata sottoscritta anche da deputati del Movimento 5 Stelle. Esprime alcune perplessità sull'abrogazione disposta dall'articolo 5 e sulle convenzioni con le associazioni per le indagini familiari disposte dall'articolo 7. Invita in ogni caso ad assicurare un'adeguata dotazione finanziaria al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Marco RONDINI (LNA) dichiara la sua contrarietà al testo in esame che, sicuramente animato da buoni propositi, non tiene conto della gravità del momento. Sottolinea che l'operazione *Mare Nostrum* fa arrivare sulle coste italiane ingenti flussi migratori che andrebbero controllati nei Paesi di origine. Rileva che in molti casi la

presenza di minori è in qualche modo pianificata per scaricare costi sociali sul nostro sistema di *welfare*.

Teresa PICCIONE (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 22 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.50.

Istituzione del «Giorno del dono».
C. 2422, approvata dal Senato.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della proposta di legge in titolo.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con il resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ricorda, altresì, che la XII Commissione ha già esaminato in sede referente la proposta di legge C. 2422, approvata dal Senato. Al termine dell'esame in sede referente, sulla base dei presupposti previsti dall'articolo 92, comma 6, del regolamento è stato richiesto il trasferimento di tale provvedimento alla sede legislativa, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 14 ottobre 2014.

Dichiara, quindi, aperta la discussione sulle linee generali e dà la parola al relatore, onorevole Patriarca.

Edoardo PATRIARCA (PD), *relatore*, illustra i contenuti della proposta in esame, ricordando che essa prevede l'istituzione di un Giorno del dono il 4 ottobre di ogni anno per sensibilizzare i cittadini sull'importanza delle scelte di attività donative.

Il sottosegretario Franca BIONDELLI conferma la valutazione favorevole del Governo sul provvedimento in titolo.

Paola BINETTI (PI) evidenzia che l'esame del provvedimento in sede legislativa testimonia la qualità e l'impegno che può assumere il lavoro parlamentare. Esprime soddisfazione per l'ampia condivisione dei contenuti del provvedimento, mostrando rammarico per la cultura del sospetto verso il mondo del volontariato emersa nel corso dell'esame del disegno di legge sul riordino del terzo settore. Osserva che l'obiettivo di fondo del testo in esame deve essere la diffusione della cultura del dono e del servizio per venire incontro alle esigenze delle fasce più fragili della popolazione.

Eugenia ROCCELLA (NCD), nel ringraziare il relatore e tutti coloro che hanno contribuito all'imminente approvazione del provvedimento, a partire dal Presidente emerito Carlo Azeglio Ciampi, evidenzia che l'impegno gratuito a servizio degli altri rappresenta un tratto particolare della cultura italiana con forti radici nella dimensione familiare. Osserva che tale aspetto appare ora sfidato da una sorta di individualismo estremo. Ribadisce la centralità del dono per ogni comunità, anche in vista dei possibili rischi connessi allo sviluppo di nuove tecniche in ambito sanitario che potrebbero portare ad uno sfruttamento economico del corpo di soggetti fragili.

Massimo Enrico BARONI (M5S) invita a non demonizzare la cultura del sospetto che può invece contribuire a demistificare

molti aspetti della realtà che ci viene imposta e a permettere pertanto di realizzare una vita piena. Auspica, inoltre, che non vi sia un'appropriazione da parte di soggetti pubblici di un concetto come quello del dono che appartiene essenzialmente alla sfera privata dell'individuo.

Edoardo PATRIARCA (PD), *relatore*, intervenendo in sede di replica, propone di adottare come testo base per il seguito della discussione il nuovo testo licenziato in sede referente, risultante dall'approvazione di un articolo aggiuntivo che ha recepito la condizione apposta al parere espresso dalla V Commissione (Bilancio) (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Franca BIONDELLI rinuncia ad intervenire in sede di replica.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

La Commissione delibera quindi di adottare come testo base per il seguito della discussione il nuovo testo licenziato in sede referente, risultante dall'approvazione di un articolo aggiuntivo che ha recepito la condizione apposta al parere espresso dalla V Commissione (Bilancio).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, propone che il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento sia fissato alle ore 18 della giornata odierna.

La Commissione concorda.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 22 ottobre 2014.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu e C. 2578 Binetti.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.05 alle 15.35.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 22 ottobre 2014.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.

C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.35 alle 16.

ALLEGATO 1

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Nuovo testo C. 1658 Zampa.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, per le parti competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1658 Zampa, recante « Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati »;

considerato che nella proposta in esame appaiono centrati gli obiettivi di stabilire una disciplina unitaria organica sui minori stranieri non accompagnati, di garantirne la tutela degli stessi, di omogeneizzare le applicazioni delle disposizioni in tutto il territorio nazionale;

considerata positivamente la riorganizzazione delle misure di prima accoglienza con particolare riguardo al divieto di respingimento e alla soppressione delle necessità per l'ingresso del visto per le adozioni internazionali (articolo 3);

considerato favorevolmente il fatto che si riconosce il diritto alle organizzazioni umanitarie, autorizzate dal Ministero dell'interno attraverso le Prefetture, di essere presenti alle procedure di prima assistenza e accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (articolo 4);

considerato:

che è garantito il servizio di prima accoglienza e di accompagnamento in una struttura « destinata ai minori, anche prima e indipendentemente dalla conclusione delle operazioni di identificazione e anche in luoghi diversi da quelli identificati come valichi di frontiera » (articolo 4);

che è compito del Ministero del lavoro di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con i Comuni e le Regioni emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto con l'elenco dei servizi di cui all'articolo 4;

che l'inserimento dell'articolo 31-*bis* nel Testo unico sull'immigrazione (articolo 6) introduce una procedura che standardizza alcuni principi, prevede in successione graduale gli interventi da compiere ai fini dell'identificazione e stabilisce alcune garanzie procedurali e sostanziali a tutela dei minori ivi compresa l'impugnativa del provvedimento di attribuzione dell'età trasferendola al Tribunale per i minorenni;

che l'introduzione dell'articolo 31-*ter* nel Testo unico sulle immigrazioni (articolo 7) prevede la possibilità di un'attivazione immediata delle indagini familiari, introducendo un criterio di preferenza in base al quale, qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere sempre preferita al collocamento del minore in comunità;

valutata di particolare rilievo l'istituzione presso il Ministero del lavoro del sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati con la conseguente compilazione della cartella sociale del minore straniero non accompagnato ad opera del personale qualificato della struttura di accoglienza e relativa trasmissione ai servizi sociali del comune di

destinazione e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori (articolo 10);

considerato che con l'articolo 13 si inseriscono i minori di cui all'articolo 2 della presente proposta di legge nell'ambito del Sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 416 del 1989, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2000, n. 39, e che con il comma 3 si istituisce un sistema di monitoraggio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con le regioni e con il Governo;

rilevato altresì che all'articolo 15 viene garantita ai minori stranieri non accompagnati l'immediata iscrizione al Servizio sanitario nazionale in ottemperanza al diritto alla salute, anche nelle

more del rilascio del permesso di soggiorno;

considerato infine che all'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 4 (servizi di informazione e di prima assistenza e accoglienza) e dall'articolo 13 (sistema di protezione per richiedenti asilo rifugiati e minori stranieri non accompagnati) si provvede con le risorse del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Istituzione del «Giorno del dono». C. 2422, approvata dal Senato.**NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE ADOTTATO COME
TESTO BASE**

ART. 1.

1. La Repubblica italiana riconosce il 4 ottobre di ogni anno «Giorno del dono», al fine di offrire ai cittadini l'opportunità di acquisire una maggiore consapevolezza del contributo che le scelte e le attività donative possono recare alla crescita della società italiana, ravvisando in esse una forma di impegno e di partecipazione nella quale i valori primari della libertà e della solidarietà affermati dalla Costituzione trovano un'espressione altamente degna di essere riconosciuta e promossa.

ART. 2.

1. In occasione del «Giorno del dono» di cui all'articolo 1, possono essere organizzati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, cerimonie,

iniziative, incontri, momenti comuni di riflessione, presentazioni, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, affinché l'idea e la pratica del dono siano oggetto di attenzione in tutte le forme che possono assumere e affinché la loro importanza riceva il conforto di approfondimenti culturali e di testimonianze riguardanti le esperienze di impegno libero e gratuito che di fatto si realizzano nella società italiana.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 3.

1. Il «Giorno del dono» di cui all'articolo 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.